



Berna, 3 febbraio 2025

Scheda informativa sull'obbligo di dichiarazione del legno

per falegnamerie, carpenterie e altre aziende che lavorano il legno

A chi e per quali prodotti si applica l'obbligo di dichiarazione?

Sono soggette all'obbligo di dichiarazione le ditte che forniscono legno e prodotti del legno ai **consumatori**¹. L'obbligo di dichiarazione si applica alle seguenti categorie di legno e prodotti del legno: **legname rotondo e legno grezzo** nonché alcuni **prodotti in legno massiccio** come **pali, travi, piallati e mobili con parti principali in legno massiccio**. Il fattore decisivo per l'obbligo di dichiarazione è la voce di tariffa doganale che classifica il prodotto.

Spiegazioni e dettagli sulle voci di tariffa doganale che servono da riferimento si trovano nell'allegato al documento «Guida pratica all'attuazione dell'ordinanza sulla dichiarazione concernente il legno e i prodotti del legno» disponibile su www.konsum.admin.ch > *dichiarazione del legno* > *Dichiarazione del legno*.

Che cosa deve essere dichiarato?

- 1) Il tipo di legno
- 2) L'origine del legno

Come dichiarare il tipo di legno?

Va indicato il **nome commerciale** del legno. Il **nome scientifico** deve poter essere individuato.

Nei prodotti con elementi in diversi tipi di legno è necessario associare il tipo e l'origine del legno alla relativa componente.

Come dichiarare l'origine del legno?

Va indicata l'origine del legno, ossia il **Paese in cui è stato raccolto**.

Se non è possibile stabilire chiaramente il Paese di origine del legno si possono indicare più Paesi d'origine. Se l'origine del legno è riconducibile a più di cinque Paesi, si può indicare la zona geografica di provenienza più ristretta.

Il consumatore deve essere in grado di identificare facilmente l'origine del legno. Nell'indicazione dell'origine del legno sono pertanto da evitare le abbreviazioni. Se tuttavia nei preventivi destinati ai consumatori ciò non fosse possibile per motivi tecnici, l'origine del legno può essere indicata con abbreviazioni conformi al codice ISO 2. Il significato delle abbreviazioni deve però essere reso facilmente accessibile ai consumatori (p. es. tramite una legenda).

¹ Sono considerati consumatori le persone che acquistano merci o prestazioni di servizi per scopi che non sono in relazione con la loro attività commerciale o professionale.



Quando e dove fornire le informazioni previste?

Le informazioni devono essere messe a disposizione dei consumatori **per iscritto e senza essere richieste** al più tardi al momento della decisione di acquisto, in modo da permettere loro di compiere scelte consapevoli. Pertanto:

- i preventivi di vendita devono contenere le dichiarazioni sul tipo e sull'origine del legno;
- chi fornisce ai consumatori **pezzi unici o piccole serie fino a 50** unità può informare i consumatori sul tipo e sull'origine del legno per mezzo di un documento commerciale allegato al preventivo. In tale documento vengono indicati i Paesi d'origine per ogni tipo di legno in base alle **informazioni relative all'acquisto dell'anno precedente**. Il documento deve essere **aggiornato ogni anno**.

In quale lingua redigere la dichiarazione?

La dichiarazione deve essere redatta in una lingua ufficiale della Confederazione.

Esempi di una corretta dichiarazione:

Due varianti per le dichiarazioni nel testo del preventivo:

<i>Tavolo in legno massiccio:</i>	<i>Tipo di legno: quercia (Quercus robur)</i>	<i>Origine del legno: Francia, Germania</i>
-----------------------------------	---	---

<i>Tavolo in legno massiccio:</i>	<i>Tipo di legno: quercia</i>	<i>Origine del legno: Francia, Germania</i>
-----------------------------------	-------------------------------	---

Due varianti per le dichiarazioni nei documenti commerciali in caso di pezzi unici o di piccole serie fino a 50 unità:

<i>Prodotto:</i>	<i>Tipo di legno</i>	<i>Origine del legno</i>
<i>Pali e travi</i>	<i>Abete rosso (Picea abies)</i>	<i>Svizzera</i>
<i>Legname segato</i>	<i>Faggio (Fagus sylvatica)</i>	<i>Svizzera, Francia, Germania</i>
<i>Piallati</i>	<i>Quercia (Quercus robur)</i>	<i>Europa centrale</i>
...

Data dell'ultimo aggiornamento 1° gennaio 2025

<i>Prodotto:</i>	<i>Tipo di legno</i>	<i>Origine del legno</i>
<i>Pali e travi</i>	<i>Abete rosso</i>	<i>Svizzera</i>
<i>Legname segato</i>	<i>Faggio</i>	<i>Svizzera, Francia, Germania</i>
<i>Piallati</i>	<i>Quercia</i>	<i>Europa centrale</i>
...

I nomi scientifici dei tipi di legno sono consultabili all'indirizzo: www.dichiarazione-del-legno.ch

Data dell'ultimo aggiornamento 1° gennaio 2025

Chi controlla il rispetto dell'obbligo?

Chiunque fornisce legno o prodotti in legno soggetti all'obbligo di dichiarazione è tenuto a **garantire in prima persona** il rispetto di quest'obbligo.

L'Ufficio federale del consumo controlla a campione o in modo mirato se le dichiarazioni rispettano le norme stabilite nell'ordinanza. La violazione dell'obbligo di dichiarazione comporta il pagamento di un emolumento volto a coprire le spese di controllo. L'emolumento è fissato in funzione del dispendio di tempo. A seconda delle circostanze è applicabile anche l'articolo 11 della [legge federale sull'informazione dei consumatori \(LIC\)](#).



Dove trovare ulteriori informazioni?

Maggiori informazioni e le basi legali dell'ordinanza sulla dichiarazione concernente il legno e i prodotti del legno (RS 944.021) sono disponibili su: www.konsum.admin.ch > *Dichiarazione del legno*

Per qualsiasi domanda rivolgersi a:

Ufficio federale del consumo
Dominique Gisin
Palazzo federale Est
3003 Berna

tel.: +41 58 463 51 16
e-mail: dominique.gisin@bfk.admin.ch